

Zona Centro



Estratto della legge nazionale di riferimento

Art. 2 della Legge 29 Giugno 1939 n. 1497
"Protezione delle bellezze naturali"

Delle cose di cui ai n. 1 e 2 e delle località di cui ai n. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del ministro per l'Educazione Nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del ministero dell'Educazione Nazionale scelto preferibilmente tra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i podestà dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi si introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Estremi del provvedimento di vincolo

Deliberazione della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Bergamo

Verbale n. 1 del 1/3/61 per l'apposizione del vincolo

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 12/10/62

Gazzetta Ufficiale n°296 del 21/11/62

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Decreta:

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Sentierone e adiacenze sita nel territorio del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'1° marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Sentierone e zone adiacenti nel centro della città bassa di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Bergamo;

Viste le opposizioni presentate, attraverso la predetta proposta di vincolo dai signori Luchsinger Giusto e Foresti Giovanni, dal sig. Vedovato Ferruccio e dalle signore Mazzocchi Teresa, Giovanna, Clementina e Maria;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità e, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, formata da bellissimi giardini situati ai due lati di Porta Nuova da cui si gode la più celebre visione di Bergamo Alta, costituisce per l'architettura degli edifici squisitamente inquadrati dal verde dei giardini stessi e dalle piante del vialone, un complesso di rilevante valore estetico e tradizionale nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, nel centro della città bassa, così delimitata: tutta la zona limitata a sud-est dalle fronti degli edifici che prospettano in tale direzione su via XX Settembre, la via Cavour, la via Tasso comprendendo nel vincolo le fronti di tutte le case e cioè: la chiesa di Santa Lucia, il municipio nuovo, i caselli di Porta Nuova, il teatro Donizetti, il vecchio municipio (mappale 199), il palazzo della Prefettura, la scuola dei tre Passi e la chiesa di santo Spirito; tutta la zona limitata a nord-ovest dalla via XX Settembre, dalla piazza Cavour, via Tasso, comprendendo, a partire dal mappale 488 (incluso) sino alla svolta con via Pignolo, le fronti di tutte le case, compreso il palazzo Frizzoni, gli edifici piacentiniani del Sentierone e la chiesa di San Giacomo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati una copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA